

FOGLIO INFORMATIVO

Virtual IBAN

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 060.060

Centro Relazioni e Sviluppo Clientela: 06.8948.4444 (numero unico da fisso, mobile ed estero)

Servizio Assistenza Corporate: 848.78.22.88 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: www.bnl.itContatti: <https://bnl.it/it/Corporate/Contatti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

CHE COS'È IL SERVIZIO Virtual IBAN

Il servizio "Virtual IBAN" consente al Cliente di gestire incassi a suo favore mediante bonifici in euro o divisa diversa da euro, sia provenienti da BNL che da banche italiane o estere, su determinate coordinate IBAN (International Bank Account Number), diverse da quelle del conto corrente già acceso a nome del Cliente, ma a questo strettamente correlate: tali coordinate IBAN – c.d. virtuali – sono utilizzate esclusivamente nell'ambito della rendicontazione di conto corrente, per individuare con certezza il singolo pagamento in entrata e/o il pagatore del correntista. Di conseguenza, l'accredito del bonifico in entrata e la relativa messa a disposizione dei fondi vengono effettuati dalla Banca sul conto corrente (IBAN) indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del servizio.

Il servizio assorbe i rischi tipici associati alla gestione dei bonifici in entrata, oltre a:

- mancato o tardivo accredito delle disposizioni ricevute, a causa di problematiche tecniche intercorse nella fase di gestione dell'ordine, in particolare in caso di ricezione di ordini con dati errati o incompleti da parte della Banca;
- mancata o tardiva rendicontazione delle disposizioni ricevute, a causa di problematiche tecniche intercorse nella fase di gestione dell'ordine, in particolare in caso di ricezione di ordini con dati errati o incompleti da parte della Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO*		
Commissione di attivazione servizio Virtual IBAN (una-tantum)	Euro	10.000
Commissione di assegnazione IBAN Virtuale (una-tantum)	Euro	2,00 per ogni IBAN Virtuale
Commissione di servizio Virtual IBAN (singolo pagamento ricevuto)	Euro	3,00 per ogni incasso rendicontato
Commissione servizio Virtual IBAN (canone mensile) **	Euro	5.000

Note relative alla Sezione

* Per il costo relativo alle singole operazioni di incasso, si applicano le condizioni riportate nel Documento di Sintesi relativo al conto corrente di riferimento.

** Alternativa alla commissione di rendicontazione singolo pagamento.

FOGLIO INFORMATIVO

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il servizio "Virtual IBAN" è a tempo indeterminato; ciascuna delle parti può recedere secondo i seguenti termini e condizioni:

- il Cliente, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura;
- la Banca, senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo, oppure con il preavviso di 60 giorni.

In entrambi i casi il recesso dovrà essere comunicato mediante raccomandata A/R.

Il presente contratto dovrà invece ritenersi automaticamente risolto qualora cessi di efficacia il contratto di conto corrente di riferimento e del quale il Servizio è accessorio senza necessità di alcuna comunicazione da parte della Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Si informa il Cliente che l'estinzione di rapporto di Virtual IBAN avverrà entro i tempi massimi di seguito riportati:

- 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di estinzione completa da parte del Cliente.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, all'indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com o all'indirizzo casella PEC reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento effettuati per il tramite del presente contratto, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

Per eventuali contestazioni relative ai prodotti bancari, finanziari ed assicurativi sottoscritti per il tramite del presente contratto, si può far riferimento all'informativa sui reclami di cui alla relativa documentazione.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri (ad esempio, rilevanza dell'infrazione, ammontare, durata, etc) indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

LEGENDA

IBAN	International Bank Account Number. Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello internazionale e in modo univoco un conto corrente. Esso viene attribuito dalle banche (in particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le coordinate bancarie internazionali.
-------------	---